

Legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

(Legge sull'impiego della coercizione [LICo])

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹La presente legge si applica:

- a. a tutte le autorità che nell'esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo devono impiegare la coercizione di polizia;
- b. a tutte le autorità che su mandato di un'autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà;
- c. ai servizi privati che adempiono dei compiti per conto di queste autorità federali.

²La legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.

Art. 2 Coercizione di polizia

Per impiego della coercizione di polizia nei confronti di persone s'intende l'uso:

- a. della forza fisica;
- b. di mezzi ausiliari;
- c. di armi.

Sezione 2: Impiego della coercizione di polizia

Art. 3 Principi

¹ La coercizione di polizia può essere impiegata soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale o prevenire una minaccia, segnatamente per l'esecuzione dei trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà, per impedire la fuga di queste persone o per impedire atti di violenza.

² Deve essere adeguata alle circostanze; in particolare devono essere presi in considerazione l'età, il sesso e lo stato di salute delle persone interessate.

³ Non deve comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo mirato.

⁴ I trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati.

Art. 4 Avviso

Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, l'impiego della coercizione di polizia deve essere preceduto da un avviso.

Art. 5 Formazione specifica

Le persone che impiegano la coercizione di polizia sono formate in modo specifico a tal fine.

Art. 6 Uso della forza fisica

Le tecniche per l'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute della persona interessata sono vietate.

Art. 7 Uso di mezzi ausiliari

¹ Nell'impiego della coercizione di polizia è ammesso l'uso dei seguenti mezzi ausiliari:

- a. manette e ceppi;
- b. lacci o altri mezzi per immobilizzare.

² L'impiego di caschi integrali, bavagli o altri mezzi che potrebbero ostruire le vie respiratorie è vietato.

³ Il Consiglio federale può autorizzare o vietare altri mezzi ausiliari.

Art. 8 Uso di armi

¹ Nell'impiego della coercizione di polizia è ammesso l'uso dei seguenti tipi di armi:

- a. manganelli e bastoni di difesa;
- b. dispositivi che producono elettrochoc.

² Il Consiglio federale precisa i tipi di armi autorizzati.

³ L'uso di armi deve costituire un provvedimento di ultima risorsa.

⁴ Ogni uso di armi deve essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.

Sezione 3: Perquisizione ed esame corporale

Art. 9 Principio

¹ Una persona di cui si presume di essere pericolosa per gli altri o per se stessa o di trasportare degli oggetti pericolosi, può essere perquisita o sottoposta a un esame corporale.

² Una perquisizione che implica un contatto corporale nonché un esame corporale non possono essere effettuati in pubblico. Sono ammesse eccezioni se vi è un pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica.

Art. 10 Perquisizione

¹ Per perquisizione s'intende la ricerca di oggetti negli effetti personali di una persona, negli indumenti, sulla superficie del corpo o negli orifizi e cavità del corpo che possono essere esaminati senza l'ausilio di uno strumento.

² La perquisizione che implica un contatto corporale può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita. Sono ammesse eccezioni se vi è un pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica.

Art. 11 Esame corporale

¹ Per esame corporale s'intende l'esame degli orifizi e delle cavità del corpo di una persona che non possono essere esaminati senza l'ausilio di uno strumento.

² L'esame corporale può essere effettuato soltanto da un medico.

Sezione 4: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Art. 12 Disposizione generale

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà purché tale trasporto rientri nel campo d'applicazione della presente legge.

² Esso disciplina segnatamente:

- a. come preparare ed effettuare il trasporto;
- b. le circostanze nelle quali è possibile immobilizzare la persona trasportata;
- c. le esigenze relative ai mezzi di trasporto;
- d. quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.

Art. 13 Preparazione del rinvio per via aerea

¹ Il rinvio forzato di persone per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.

² Nella misura in cui non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, le persone interessate sono da informare e sentire in anticipo; esse devono segnatamente avere la possibilità di sbrigare o far sbrigare da terzi affari personali urgenti prima del rinvio.

Art. 14 Scorta

¹ Le persone oggetto di un rinvio forzato per via aerea sono accompagnate da persone (scorta) che dispongono di una formazione specifica.

² Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.

Sezione 5: Assistenza medica e medicinali**Art. 15** Primi soccorsi

Se l'impiego della coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, le autorità esecutive prestano i primi soccorsi e, se del caso, ricorrono a un'assistenza medica.

Art. 16 Esame medico

Una persona nei confronti della quale è stata impiegata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere esaminata da un medico, a meno che non possa essere escluso un qualsiasi pregiudizio alla sua salute.

Art. 17 Sorveglianza medica

Una persona trasportata o in stato di fermo è sorvegliata da una persona con una formazione sanitaria se:

- a. per motivi medici deve essere sedata mediante medicinali; o
- b. in base a un parere medico, sono da temere complicazioni alla salute.

Art. 18 Uso di medicinali

¹ I medicinali non possono essere usati in luogo e vece dei mezzi ausiliari.

² Possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

Sezione 6: Formazione e perfezionamento

Art. 19 Programmi e coordinamento

¹ Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere l'impiego della coercizione di polizia.

² La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfezionamento delle persone incaricate del rinvio forzato di persone per via aerea.

Art. 20 Contenuto

La formazione e il perfezionamento devono segnatamente trattare i temi seguenti:

- a. comportamento con le persone che oppongono resistenza o hanno un comportamento violento;
- b. uso della forza fisica;
- c. uso dei mezzi ausiliari e delle armi autorizzati;
- d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza e primi soccorsi;
- e. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale.

Sezione 7: Responsabilità per danni

Art. 21

La Confederazione è responsabile conformemente alla legge federale del 14 marzo 1958³ su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità) dei danni cagionati illecitamente da:

- a. organi della Confederazione nell'impiego della coercizione di polizia;
- b. organi dei Cantoni o da privati che hanno agito su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 26 marzo 1931⁴ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

³ RS 170.32

⁴ RS 142.20

Art. 12a (nuovo)

¹La competente autorità della Confederazione o del Cantone può procedere al fermo di una persona sprovvista di permesso di dimora o di domicilio al fine di:

- a. notificarle una decisione in relazione con il suo statuto di dimora;
- b. accertare la sua identità o cittadinanza purché essa sia tenuta a collaborare a tal fine.

²La persona può essere tenuta in stato di fermo solamente fintanto che sia necessario per l'atto dell'autorità, ma al massimo tre giorni.

³La persona oggetto di un fermo deve:

- a. essere informata sui motivi del suo fermo, e
- b. avere la possibilità d'entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza se ha bisogno di aiuto.

⁴Se il fermo dura presumibilmente più di 24 ore, è necessario dare alla persona interessata la possibilità di sbrigare o far sbrigare da terzi affari personali urgenti.

⁵Su domanda l'autorità giudiziaria competente esamina a posteriori la legalità del fermo.

⁶La durata del fermo non è computata alla durata di un'eventuale carcerazione in vista del rinvio forzato o di una carcerazione preliminare.

Art. 22b (nuovo)

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono impiegare la coercizione di polizia se il loro mandato lo richiede e nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustificano. Le singole condizioni e i limiti dell'impiego della coercizione di polizia nonché i mezzi ammessi sono retti dalle disposizioni della legge federale del ...⁵ sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS...